

Istruzioni delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti nonché all'accesso ai verbali e agli altri documenti dell'ex Delegazione di vigilanza della NFTA

del 2 dicembre 2019

adottate

dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati il 7 ottobre 2019

dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale il 14 ottobre 2019

dalla Delegazione delle finanze il 26 novembre 2019

Le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali,

visti gli articoli 4 capoverso 5, 5a, 6b capoverso 1 lettera b, 6c, 7 capoverso 4, 8 e 8a dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003¹ relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

decretano:

1. Campo d'applicazione

- a. Le presenti istruzioni si applicano a tutti i verbali e agli altri documenti delle Commissioni delle finanze delle Camere federali (CdF) concernenti il settore dell'alta vigilanza conformemente all'articolo 8a Oparl, ivi compresi i verbali e gli altri documenti degli organi aggregati (sottocommissioni, gruppi di lavoro).
- b. Il trattamento dei verbali e degli altri documenti della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DeFin) è disciplinato ai numeri 8, 10, 11 e 12.

2. Alta vigilanza

- a. Il settore dell'alta vigilanza include tutte le attività delle CdF e delle loro sottocommissioni che esulano dal campo d'applicazione dell'articolo 6 capoverso 4 Oparl.
- b. Per quanto riguarda gli oggetti all'ordine del giorno contemplati sia nell'articolo 6 capoverso 4 Oparl sia nel settore dell'alta vigilanza (in particolare il preventivo, le aggiunte, il consuntivo della Confederazione e il piano finanziario), il presidente dell'organo preposto delle CdF decide di volta in volta se l'oggetto in questione rientra nel campo d'applicazione dell'alta vigilanza.
- c. Il presidente decide che un oggetto all'ordine del giorno rientra nel campo d'applicazione dell'alta vigilanza in particolare se:
 - persone interne all'Amministrazione federale o terzi forniscono informazioni che, per ragioni inerenti alla protezione della personalità, vanno rese note soltanto all'organo competente in materia;
 - le deliberazioni vertono su individui;
 - vengono discussi e valutati fatti da mantenere strettamente confidenziali o segreti.
- d. Le sedute congiunte con le Commissioni della gestione rientrano nel settore dell'alta vigilanza.

¹ RS 171.115

3. Redazione dei verbali

- a. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl, le deliberazioni delle CdF e dei loro organi sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, ma sono riassunti e corretti sotto il profilo linguistico.
- b. Ai sensi dell'articolo 5 Oparl, il presidente di un organo delle CdF può far *verbalizzare le sole decisioni*.

4. Modifica dei verbali

- a. Qualora un *membro* delle CdF intenda apportare una modifica, lo comunica in sede di approvazione del verbale da parte dell'organo delle CdF interessato.
- b. Qualora *un'altra persona* che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dall'organo delle CdF interessato o se possa essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente dell'organo interessato decide in via definitiva sulla procedura da seguire. Lo stesso vale anche quando la domanda di modifica è presentata dopo l'approvazione del verbale.
- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'*errata corrige* è aggiunta al fascicolo. In caso di modifiche materiali importanti, l'*errata corrige* o la versione corretta del verbale può essere trasmessa ai destinatari della versione precedente.

5. Distribuzione dei verbali

- a. I verbali delle sedute delle commissioni plenarie sono distribuiti ai membri delle commissioni interessate, come pure ai collaboratori della segreteria delle CdF. È possibile rinunciare all'invio della versione cartacea.
- b. I verbali delle sedute delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono distribuiti ai membri dell'organo delle CdF interessato, come pure ai collaboratori della segreteria delle CdF. I membri delle CdF ricevono i verbali se ne fanno domanda. Per quanto riguarda le sedute relative al preventivo, alle aggiunte e al consuntivo della Confederazione, si dà per scontato che la sottocommissione della CdF della seconda Camera formuli tale domanda.
- c. Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono un estratto del verbale concernente le deliberazioni alle quali hanno presenziato.
- d. I verbali che rientrano nel settore dell'alta vigilanza conformemente al numero 2 delle presenti istruzioni non sono distribuiti ai membri delle Camere che non fanno parte di una Commissione delle finanze, alle segreterie dei gruppi parlamentari (art. 8a Oparl) e ai collaboratori personali dei deputati che fanno parte di una Commissione delle finanze (art. 6b cpv. 1 lett. b in combinato disposto con art. 6c Oparl).

6. Classificazione, confidenzialità della seduta e misure a tutela della fiducia

- a. In base all'articolo 5a capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 8a Oparl le CdF classificano i propri verbali per principio «ad uso interno».
- b. In singoli casi un organo delle CdF può classificare per motivi importanti un verbale o suoi estratti «confidenziale» o «segreto».

- c. Tutti i destinatari dei verbali delle CdF sono vincolati alla confidenzialità o al segreto d'ufficio (art. 8 e 47 LParl). Ciò significa in particolare che non sono autorizzati a comunicare ad altre persone le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone che sono o erano al servizio della Confederazione e vengono interrogate dalle CdF possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).
- d. Se le CdF si occupano di documenti classificati «confidenziale» (art. 4 segg. OPrl) per i quali è richiesta una tutela del segreto ai sensi dell'articolo 153 capoverso 7 LParl, tali documenti sono copiati con un numero attribuito personalmente e distribuiti alla seduta soltanto contro firma. Durante la seduta vengono studiati e, alla fine, ritirati nuovamente dalla segreteria che li conserva sotto chiave in segreteria.
- e. Oggetti per i quali detti documenti sono rilevanti ai fini della decisione vengono esaminati in via preliminare se possibile da una sottocommissione per ragioni di tutela del segreto. Il verbale viene copiato con un numero attribuito personalmente e distribuito soltanto ai membri della sottocommissione. I requisiti di tutela del segreto sono presi in considerazione durante la stesura del verbale. In sede di resoconto alla commissione plenaria, il presidente della sottocommissione tiene conto dei requisiti di tutela del segreto. Il verbale della commissione plenaria è trattato allo stesso modo di quello della sottocommissione incaricata dell'esame preliminare.

7. Consultazione dei verbali delle CdF

- a. Il presidente della CdF interessata può autorizzare una persona che non fa parte della Commissione a consultare un verbale della propria Commissione o di uno dei suoi organi per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 1 Oparl), se non vi si oppongono motivi importanti. All'occorrenza, il presidente può chiedere il parere dell'autorità federale o dei soggetti interessati.
- b. La decisione in merito all'autorizzazione di consultare il verbale spetta esclusivamente al presidente della CdF interessata ed è definitiva. Ai fini della decisione sono determinanti considerazioni di protezione delle fonti, il rischio di abusi (p. es. violazione della confidenzialità o querulomania) e la protezione di dati personali oppure di interessi privati. Il presidente della CdF interessata può subordinare la consultazione a determinati oneri e condizioni, in particolare può ordinare che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- c. Il presidente di una Commissione delle finanze può autorizzare in via eccezionale un'altra commissione o delegazione, su domanda scritta e motivata, a consultare un verbale della propria Commissione o dei propri organi o estratti del medesimo, se non vi si oppongono motivi importanti.
- d. La possibilità che altre commissioni o delegazioni consultino verbali su oggetti all'ordine del giorno soggetti a misure a tutela della fiducia (n. 6 lett. d ed e) è esclusa.

8. Distribuzione, disponibilità elettronica, classificazione e accesso ai verbali della DelFin

- a. I verbali della DelFin sono confidenziali se non contengono informazioni segrete.
- b. I verbali della DelFin sono distribuiti esclusivamente ai membri della DelFin e ai collaboratori della segreteria della DelFin. I verbali della DelFin non sono messi a disposizione in Extranet.

- c. Gli altri partecipanti alla seduta ricevono per principio un estratto del verbale che riguarda le deliberazioni alle quali erano presenti. Questi estratti sono loro notificati *direttamente e personalmente*. Il presidente della DelFin può decidere, in casi eccezionali, di rinunciare a notificare un estratto del verbale.
- d. I verbali della DelFin contenenti informazioni segrete sono classificati come tali e redatti in un unico esemplare che può essere consultato dalla persona avente diritto nella segreteria della DelFin. Le persone interrogate possono consultare l'estratto del verbale che le concerne su domanda nella segreteria della DelFin.
- e. Durante le inchieste l'estratto del verbale viene dato alla persona interrogata perché lo firmi. La firma sugli estratti dei verbali contenenti informazioni segrete viene apposta per principio nella segreteria della DelFin. La firma è apposta indipendentemente dalla classificazione dell'estratto del verbale.
- f. Conformemente all'articolo 155 LParl, il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha il diritto di consultare, su domanda, i verbali d'interrogatorio delle persone interrogate dalla DelFin (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl). Sulla possibilità che altre persone o commissioni parlamentari consultino i verbali decide il presidente della DelFin.
- g. La DelFin è autorizzata a trasmettere un'informazione confidenziale o segreta a persone che non sono né membri della Delegazione né collaboratori interessati della segreteria della DelFin. Se necessario può chiedere il parere delle autorità federali o delle persone interessate. La DelFin decide in via definitiva.

9. Accesso ai verbali e ai documenti dell'ex Delegazione di vigilanza della NFTA

Sulla possibilità di consultare i verbali e i documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA decide, dopo il suo scioglimento, il presidente della Delegazione delle finanze. Si ispira alle disposizioni concernenti la consultazione dei verbali e dei documenti della CdF delle presenti istruzioni (n. 7 lett. a–c in combinato disposto con n. 11 lett. a).

10. Registrazione delle deliberazioni delle CdF e della DelFin

Il segretario decide se la registrazione di una deliberazione va conservata, eccezionalmente, per più di tre mesi (art. 4 cpv. 5 Oparl).

11. Altri documenti delle CdF e della DelFin, declassificazione

- a. Secondo l'articolo 8 Oparl, le disposizioni suesposte in materia di verbali si applicano per analogia anche ai documenti redatti dalle CdF o dalla DelFin, come pure a quelli redatti da un'autorità, un servizio o una persona su incarico delle CdF o della DelFin.
- b. Se declassifica documenti importanti nel campo d'applicazione delle istruzioni, una Commissione delle finanze si ispira all'articolo 8 capoversi 3–6 Oparl.

12. Extranet

- a. I verbali e i documenti delle CdF e degli organi aggregati di cui al numero 1 lettera a sono consultabili in Extranet, a meno che il presidente dell'organo competente non vi rinunci conformemente all'articolo 6a capoverso 4 Oparl.
- b. Hanno diritto di consultare i verbali e i documenti degli organi di cui alla lettera a i membri di entrambe le CdF.
- c. I verbali e i documenti segreti o confidenziali della DelFin non sono pubblicati in Extranet.

- d. Hanno diritto di consultare i documenti della DelFin soltanto i membri della DelFin.
- e. I deputati che non fanno parte di una Commissione delle finanze (art. 6a cpv. 2 Oparl), le segreterie dei gruppi parlamentari (art. 6b cpv. 1 lett. b) e i collaboratori personali dei deputati (art. 6c Oparl) non possono consultare in Extranet gli oggetti all'ordine del giorno che rientrano nel settore dell'alta vigilanza conformemente al numero 2 delle presenti istruzioni.

13. Entrata in vigore e abrogazione delle istruzioni vigenti

- a. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 2 dicembre 2019.
- b. Le istruzioni delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali del 19 novembre 2004 relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti sono abrogate.

COMMISSIONE DELLE FINANZE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il presidente

Markus Hausammann,
consigliere nazionale

COMMISSIONE DELLE FINANZE
DEL CONSIGLIO DEGLI STATI

Il presidente

Hannes Germann,
consigliere agli Stati

DELEGAZIONE DELLE
FINANZE

Il presidente

Albert Vitali,
consigliere nazionale